



**Documenti e informazioni necessari per richiedere la cittadinanza per  
MATRIMONIO**

- originale **psue lungo soggiornanti** o permesso di soggiorno ed eventuale ricevuta di rinnovo (cittadini extracomunitari) o **attestazione di regolare soggiorno** (cittadini UE);
- originale **passaporto, carta d'identità e codice fiscale**;
- richiedere al comune le date di inizio e di fine di ogni residenza**, comprese le variazioni del solo indirizzo all'interno dello stesso comune e riportarle in un'autocertificazione;
- in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, **atto di nascita di un figlio** con la **specificità della maternità e paternità** (per ridurre i termini di presentazione a un anno);
- originale **atto integrale di matrimonio** rilasciato dal comune italiano di trascrizione;
- data di acquisizione della cittadinanza italiana da parte del coniuge** (se non italiano dalla nascita);
- documenti** (codice fiscale e documento di identità) **dei conviventi** o autocertificazione dello stato di famiglia (con specificità anche di data, città e stato di nascita e legame di parentela di ognuno) e copia dei documenti o autocertificazione dei **dati anagrafici di coniuge e figli non conviventi**;
- codice K10 genitori, figli o coniugi (anche non conviventi) o di altri conviventi che abbiano una domanda di cittadinanza in corso;
- SPID (livello 2) o CIE con credenziali attivate di livello 2**;
- sotto forma di **autocertificazione** (anche a voce in fase di compilazione della domanda):
  - residenze all'estero (Stato, città, via e n. civico, con data di inizio e fine di ogni residenza), occupazione attuale e titolo di studio conseguito;
- originale **marca da bollo da € 16** pagabile, a partire dal 09/07/2022, anche online tramite PagoPA;
- contributo di € 250** pagabile, a partire dal 09/07/2022, anche online attraverso il servizio PagoPA oppure tramite il versamento di 250 € (mod. 451) sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: Cittadinanza - contributo di cui all'art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94
- originale **estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità\* (compresi i dati dei genitori)** - rilasciato dal paese di nascita;
- originale **certificato penale del Paese di origine\* (e degli eventuali altri Paesi dove ha avuto la residenza)** - scadenza 6 mesi.

\* **Certificati non autocertificabili, devono essere TRADOTTI e LEGALIZZATI presso l'Ambasciata d'Italia nel Paese d'origine o con Apostille (solo per gli stati aderenti alle convenzioni internazionali)** – se per l'estratto di nascita viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non servono né *Apostille* né traduzione –

\* Eventualmente la traduzione può essere effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (la firma dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente, se prevista) o da un traduttore ufficiale o da un interprete (con Asseverazione in Tribunale).

## **Fare attenzione per i certificati:**

- tutte le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) presenti sui certificati, permesso di soggiorno, passaporto e carta d'identità devono coincidere, in caso contrario è necessario produrre un'attestazione, rilasciata da una Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza e legalizzata presso l'Ufficio Legalizzazioni sito in Piazza dei Signori 22, Treviso, con cui si certifichi che i nominativi presenti nei vari documenti si identificano tutti con la stessa persona fisica, con l'indicazione dell'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita;
- Le donne che hanno cambiato il cognome in seguito al matrimonio, devono avere indicato nell'estratto dell'atto di nascita il **cognome attuale**. **Se indicato il cognome da nubile produrre certificato di matrimonio** o altro certificato rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza da cui si evinca il cambio cognome\*

\* tradotto e legalizzato presso l'ambasciata d'Italia nel paese d'origine o con Apostille (solo per gli stati aderenti alle convenzioni internazionali) –se viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non servono né *Apostille* né traduzione –

## **REQUISITI**

- **Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla data del matrimonio** o, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale (i termini di presentazione dell'istanza sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
- **2 anni dall'avvenuta naturalizzazione del coniuge** (termine ridotto di un anno se ci sono figli in comune);
- Possesso di un'adeguata **conoscenza della lingua italiana** dimostrabile tramite uno dei seguenti modi:
  - il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia (copia autenticata dell'atto),
  - certificazione superamento esame livello B1 QCER (CILS, CELI, PLIDA, Università Roma Tre),
  - permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo,
  - sottoscrizione dell'accordo di integrazione.

**Qualunque variazione di residenza o domicilio, anche temporanea, deve essere tempestivamente comunicata alla Prefettura presso la quale è stata presentata l'istanza.**

### **APPUNTAMENTO ACLI**

il \_\_\_\_\_

alle \_\_\_\_\_

Si prega di comunicare tempestivamente eventuali disdette o ritardi

### **SPID – [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it)**

Per attivare lo SPID è necessario:

- scegliere uno dei gestori di identità abilitati;
- registrarsi inserendo i propri dati anagrafici, documento di identità e codice fiscale, mail e cellulare nel sito del gestore scelto;
- creare le proprie credenziali SPID (password);
- effettuare il riconoscimento scegliendo tra le modalità offerte dal gestore.